

LSol

Rep. 431/013



IL TRIBUNALE DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Albano, ha emesso la seguente

**ORDINANZA** ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 63477 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011, vertente

**TRA**

[redacted] nato in Camerun, il [redacted], elettivamente domiciliato in Roma, Via Torino n. 7, presso lo studio dell'Avv. Laura Barberio, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso

- ricorrente -

**E**

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- convenuto contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; riconoscimento della protezione internazionale.

## Fatto e diritto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso il 12 luglio 2011 e notificato il 18 ottobre 2011, con il quale la Commissione Territoriale di Roma gli ha negato lo status di protezione internazionale e di forme complementari di protezione.

Il            ha proposto tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 35 della legge 25/08 deducendo il grave pericolo alla propria incolumità fisica in caso di rientro nel paese di provenienza a causa del proprio orientamento sessuale.

Il Ministero non si è costituito in giudizio.

Ai sensi della Convenzione di Ginevra *"è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese"*;

Deve premettersi che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario

e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310);

E' altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale, ha dichiarato che era dovuto fuggire da proprio paese in quanto era stato arrestato due volte con l'accusa di omosessualità ed in carcere aveva subito torture e violenze; che a causa del suo orientamento sessuale non aveva potuto trovare lavoro ed anche la sua famiglia di origine lo aveva rifiutato.

Le dichiarazioni del ricorrente risultano verosimili e coerenti, prive di significative contraddizioni ed hanno trovato adeguato riscontro nel corso del giudizio attraverso la prova testimoniale assunta, che ha confermato le persecuzioni subite dal ricorrente a causa del suo orientamento sessuale, e la documentazione prodotta (v. bollettino di scarcerazione in atti).

La circostanza che il suo orientamento sessuale sia divenuto di pubblico dominio nel paese di origine rende concreto il rischio che egli, per tale motivo, possa essere sottoposto a persecuzioni.

In particolare deve rilevarsi che la legge Camerunense considera l'omosessualità un reato, sanzionato con pene severe; l'articolo 347 del codice penale camerunense dispone che "chiunque ha rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con una multa da 20.000 a 200.000 franchi. Senza contare che il governo ha proposto di emendare il codice penale per consentire l'imposizione di sentenze fino a 15 anni di carcere e di cospicue ammende per relazioni tra persone dello stesso sesso (v. rapporto Amnesty International 2012).

Inoltre, chi viene sottoposto a procedimento penale in a o arrestato, non ha alcuna garanzia di subire un processo "giusto" e trattamenti umani (v. rapporto di Amnesty International del 2010). Le condizioni nelle carceri di tutto il paese sono dure e al limite della sopravvivenza. In un rapporto pubblicato ad agosto 2010, la Commissione nazionale per i diritti umani e le libertà del governo ha dichiarato che ogni anno muoiono almeno cinque prigionieri per mancanza di cure mediche e per scarsa igiene. La Commissione ha inoltre espresso preoccupazione per la detenzione a lungo termine senza processo di circa il 62 per cento della popolazione carceraria, con alcuni prigionieri detenuti anche da nove anni. I centri di detenzione hanno continuato a essere insicuri e malsani.

Amnesty International ha espresso forte preoccupazione per il gran numero di donne e uomini camerunensi che, negli ultimi anni, sono stati trattenuti e condannati a causa delle loro presunte o reali relazioni sessuali consensuali con persone del proprio sesso. L'omiofobia è fortemente diffusa in tutto il paese.

Nel discorso pubblico la parola "omosessuale" è diventata ormai sinonimo di diabolico, perverso, stregoneria. Di fatto gli omosessuali vivono una situazione di vulnerabilità sia nella loro vita pubblica che in quella privata (v. rapporto osservatorio permanente sui rifugiati ottobre 2012).

La Posizione P7\_TC1-COD(2009)0164 del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 ottobre 2011 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone ammissibili a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), così recita: "(30) È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'appartenenza ad un determinato gruppo sociale». Per definire un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni, degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini".

Non vi è dubbio, pertanto, che se l'omosessualità costituisce motivo, come tale, di persecuzione, essa costituisca presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Stante la situazione come sopra illustrata, è del tutto verosimile che il ricorrente, il cui orientamento omosessuale è divenuto di pubblico dominio, nel suo paese possa correre il rischio effettivo di subire persecuzioni e danni alla propria incolumità a causa di ciò.

Ricorrono i presupposti, pertanto, per attribuire al ricorrente lo status di rifugiato politico.

La natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,

in accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,

riconosce al sig.

, nato in Camerun, il

lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. Del D.Lgs n. 251/07;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma il 21 dicembre 2012

Il Giudice

Ospositato In Cancelleria -

2.1

10/01/043

IL CANCELLIERE

Dott.ssa Gabriella Fagole